REGOLAMENTO (CEE) N. 1729/74 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

che completa il regolamento (CEE) n. 1302/73 per quanto riguarda le spese di trasporto delle carni bovine offerte all'intervento e che proroga la durata di validità dei regolamenti (CEE) n. 196/74 e (CEE) n. 377/74

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine può creare situazioni in cui le quantità offerte sono tali che in talune regioni non è possibile effettuare gli acquisti in condizioni tecnicamente soddisfacenti ed economicamente ragionevoli malgrado l'impiego di tutti i mezzi di cui dispongono gli organismi d'intervento ; che in tal caso occorre disporre che gli organismi d'intervento assumano in carico le spese, fissate forfettariamente, del trasporto supplementare dei prodotti offerti all'intervento ;

considerando che le spese del trasporto supplementare devono essere pagate dall'organismo d'intervento soltanto se quest'ultimo ha preso effettivamente in consegna il prodotto ;

considerando che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine (3) ;

considerando che la situazione del mercato delle carni bovine, che ha portato alla modifica temporanea delle condizioni in cui scattano le misure d'intervento mediante il regolamento (CEE) n. 196/74 (4), perdura e rischia di aggravarsi in alcune regioni della Comunità verso la fine dell'estate ; che è quindi opportuno prorogare la durata della validità del suddetto regolamento ; che occorre inoltre prorogare anche la durata della validità del regolamento (CEE) n. 377/74 del Consiglio, del 12 febbraio 1974, che permette temporaneamente la concessione di aiuti all'ammasso privato per carni bovine disossate (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1302/73 è completato dall'articolo seguente :

« *Articolo 4 bis*

Se il prodotto è preso in consegna in un luogo diverso da uno dei centri d'intervento più vicini al luogo in cui il prodotto stesso è offerto all'intervento, le spese del trasporto supplementare sono a carico dell'organismo d'intervento.

La Commissione determina le condizioni di presa in carico e di pagamento delle spese del trasporto supplementare secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 ».

Articolo 2

Nell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 196/74 e (CEE) n. 377/74 la data « 31 luglio 1974 » è sostituita dalla data « 6 aprile 1975 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 6 aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.
(4) GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 1.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 1.